



REGIONE DEL VENETO

Percorsi formativi per
OPERATORE SOCIO SANITARIO
L.R. n. 20/2001 e s.m.i.

Direttiva per la presentazione
di progetti formativi

Indice

1.	Riferimenti legislativi e normativi	3
2.	Obiettivi generali ed elementi di contesto	5
3.	Tipologie progettuali	5
4.	Tirocini	8
5.	Destinatari	9
6.	Riconoscimento di crediti.....	12
7.	Selezione dei partecipanti e termini di avvio dei percorsi.....	13
8.	Valutazione degli apprendimenti.....	13
9.	Metodologia.....	14
10.	Cabina di regia.....	14
11.	Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	14
12.	Delega.....	15
13.	Vincoli finanziari.....	15
14.	Modalità e termini per la presentazione dei progetti	16
15.	Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie.....	17
16.	Procedure e criteri di valutazione	17
17.	Comunicazioni.....	17
18.	Indicazione del Foro competente	18
19.	Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.....	18
20.	Tutela della privacy	18

1. Riferimenti legislativi e normativi

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva è emanato nell'ambito del quadro previsto dalle seguenti norme e disposizioni:

- Accordo del 22 febbraio 2001, recepito nella Legge 8 gennaio 2002, n. 1, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”, all’art. 1, comma 8;
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome del 3 novembre 2021, n. 21/181/CR5b/C17;
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curricolari nell’ambito di corsi di formazione regolamentati del 3 novembre 2021, n. 21/182/CR5b/C17;
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curricolari nell’ambito di corsi di formazione regolamentati. Modifica dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 3 novembre n. 202122/82/CR4ter/C17/C7 del 28 aprile 2022;
- L.R. n. 20 del 16 agosto 2001 “La figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario” e s.m.i.;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e successive modificazioni e integrazioni;
- L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;
- DGR n. 359 del 13/02/2004 “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;
- DGR n. 2142 del 23/10/2012 “Accertamento della professionalità ai sensi dell’art. 18 della L.R. 10/90 e ss.mm.ii. “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”. Modalità di tenuta dell’elenco delle disponibilità dei Presidenti di Commissione d’Esame e precisazione della disciplina specifica per i dipendenti regionali.
- DGR n. 98 del 11/02/2014 “Individuazione e definizione delle modalità di utilizzo di un “logo” regionale da parte degli iscritti nell’elenco regionale degli Organismi di formazione e/o orientamento accreditati. Accreditamento degli Organismi di formazione di cui alla L.R. n. 19/2002.”;
- DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- DGR n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento “Testo Unico Beneficiari” relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L.R. 10/1990”, Allegato A;
- DGR n. 1043 del 17/07/2018 “Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1 Occupabilità, Obiettivo Tematico 8. Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di Progetti per il rafforzamento delle competenze degli Assistenti familiari domiciliari – Anno 2018”;
- DGR n. 1124 del 06/08/2020 “Programmazione dell’offerta formativa per Operatore Socio Sanitario biennio 2020/2021. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il biennio 2020/2021. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.”;
- DGR n. 1217 del 25/08/2020 “Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la prosecuzione dei percorsi di integrazione delle competenze finalizzate all’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario da attuarsi presso le Istituzioni scolastiche del Veneto ad indirizzo Socio-Sanitario e per il riconoscimento di un credito formativo ai diplomati degli Istituti Professionali statali e paritari ad indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” e “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”. Anni Scolastici 2020/2021 e 2021/2022. L.R. 16/08/2001, n. 20 e s.m.i. - L.R. 31/03/2017, n. 8 e s.m.i.”;

- DGR n. 1728 del 15/12/2020 “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse II - Inclusione Sociale – Obiettivo Tematico 9, Priorità di investimento 9.i, "Inclusione attiva". Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per il riconoscimento di Voucher Formativi Individuali a sostegno dei percorsi per Operatore Socio Sanitario nel biennio di programmazione 2020/2021, promossi con la DGR n. 1124 del 6 agosto 2020. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.”;
- DGR n. 106 del 02/02/2021 “Approvazione dell'Avviso pubblico “Verso la qualifica di OSS. Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati e diplomandi degli Istituti Professionali ad indirizzo Servizi Socio Sanitari e Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale” e della Direttiva per la presentazione dei relativi progetti formativi. L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i. L.R. 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i.”;
- DGR n. 667 del 25/05/2021 “Rideterminazione delle risorse destinate con la DGR n. 1728 del 15 dicembre 2020 per il riconoscimento di voucher formativi individuali a sostegno della frequenza dei percorsi per Operatore Socio Sanitario. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse II - Inclusione Sociale – Obiettivo Tematico 9, Priorità di investimento 9.i, "Inclusione attiva". Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.”;
- DGR n. 1253 del 14/09/2021 “Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario biennio 2020/2021. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il biennio 2021/2022. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.”;
- DGR n. 1814 del 21/12/2021 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con il POR FSE Veneto 2014-2020, Asse 2 – Inclusione Sociale. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di domande di Voucher Formativi Individuali volti a supportare economicamente la partecipazione di persone disoccupate o inoccupate a percorsi formativi di Operatore Socio Sanitario nel biennio di programmazione 2021/2022, promossi con DGR n. 1253 del 14 settembre 2021.”;
- Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 90 del 16/07/2018 “Definizione protocollo minimo per la sorveglianza sanitaria destinata agli iscritti ai corsi per Operatore Socio-Sanitario”;
- Decreto del Direttore Generale dell'Area sanità e sociale n. 157 del 29/12/2020 “Corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (ex L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.). Approvazione dei documenti “Definizione Obiettivi Formativi di tirocinio e schede di valutazione” e “Definizione attività laboratoriali sostitutive del tirocinio nel periodo di emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e scheda di valutazione”;
- Decreto del Direttore Generale dell'Area sanità e sociale n. 68 del 16/05/2022. “Corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (ex L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.). Approvazione dei documenti “Definizione Obiettivi Formativi di tirocinio e schede di valutazione”;
- Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1129 del 07/10/2021 “Approvazione esiti dell'istruttoria sui progetti formativi per Operatore Socio Sanitario di cui alla DGR 1253 del 14/09/2021 per il biennio 2021/2022 e disposizioni operative per l'autorizzazione dei corsi.”;
- Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1217 del 29/10/2021 “Progetti formativi per Operatore Socio Sanitario di cui alla DGR 1253 del 14/09/2021 per il biennio 2021/2022. Approvazione elenco corsi autorizzati relativi al I sportello.”;
- Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 258 del 23/03/2022. “Progetti formativi per Operatore Socio Sanitario di cui alla DGR 1253 del 14/09/2021 per il biennio 2021/2022. Approvazione elenco corsi autorizzati relativi al II sportello.”;
- Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 355 del 11/04/2022. “Approvazione della variazione dell'articolazione del monte ore dei tirocini dei corsi per Operatore Socio Sanitario di cui alla DGR 1253 del 14/09/2021”.

2. Obiettivi generali ed elementi di contesto

La presente Direttiva disciplina le modalità di presentazione di progetti formativi per Operatore Socio Sanitario (di seguito OSS).

La Giunta regionale con propri provvedimenti n. 951/2016 e n. 1217/2020 ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa (di seguito Protocollo) tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per i percorsi integrativi per Operatore Socio Sanitario rivolti agli studenti in possesso del Diploma per i Servizi Socio Sanitari all'interno dei corsi a indirizzo Servizi Socio Sanitari e Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale degli Istituti Professionali (di seguito IP), finalizzati all'acquisizione della qualifica di OSS.

A seguito della sperimentazione di cui ai suddetti protocolli con la presente Direttiva si intende disciplinare anche le modalità di presentazione dei progetti formativi per gli interventi per OSS svolti dagli IP (di seguito OSS-IP)

Il Protocollo prevede che gli interventi formativi possano essere realizzati parallelamente al percorso curricolare (classi quarte e quinte) o successivamente all'esame di Stato. In ogni caso potranno accedere all'esame del percorso integrativo a qualifica per OSS solo coloro che sono in possesso del diploma di Stato a indirizzo Servizi Socio Sanitari e Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale degli IP.

3. Tipologie progettuali

In adesione alla presente Direttiva potranno essere presentate due tipologie progettuali:

➤ *Tipologia 1 - OSS*

Percorso formativo di 1000 ore articolato in moduli di insegnamento per 480 ore di formazione¹ e 520 ore di tirocinio.

I percorsi formativi non possono avere durata inferiore a 9 mesi e superiore a 18.

➤ *Tipologia 2 – OSS-IP*

Percorso formativo di 1000 ore suddiviso in:

- 703 ore articolate in moduli di insegnamento per 283 ore di formazione² e 420 ore di tirocinio relative alle esperienze di Servizi residenziali per anziani non autosufficienti (280 ore), Unità operative di degenza per adulti (80 ore) e 60 ore Servizio Diurno/comunità e domicilio.
- 297 ore (197 ore di teoria e 100 ore di tirocinio) di credito formativo acquisite con la frequenza ad un istituto professionale per i Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale e il conseguimento del relativo diploma di stato.

I percorsi formativi non possono avere di norma durata superiore a 24 mesi.

Ciascun percorso formativo dovrà essere coerente con la comparazione dei piani orari e dei programmi curricolari degli IP a indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale ex D.Lgs n. 61 del 13 aprile 2017, individuata nell'Allegato D), rispetto al percorso formativo per OSS di cui all'Allegato C) al presente provvedimento.

In una logica di continuità didattica, le attività formative² devono essere svolte presso la sede dell'Istituto scolastico gestore o partner nel caso in cui la domanda sia presentata da un Organismo di formazione accreditato diverso dall'Istituto scolastico.

Requisiti dei docenti, responsabile del corso, tutor d'aula e tutor aziendale

Docenti

I **docenti** delle discipline previste devono possedere entrambi i seguenti requisiti:

- a) almeno 3 anni di esperienza professionale maturata nei servizi sanitari, socio-sanitari o sociali attinente alla materia d'insegnamento o esperienza d'insegnamento, minimo triennale, in percorsi formativi in ambito socio-sanitario in discipline attinenti;

¹ Il programma didattico/formativo è delineato nell'Allegato C) al presente provvedimento. Si precisa che, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, in materia di formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, la formazione generale e specifica derivante dal percorso formativo che preveda contenuti e durata conformi all'Accordo stesso, costituisce credito formativo permanente e assolve agli obblighi di legge. Rimane comunque in capo al datore di lavoro assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

² Al netto delle esperienze di tirocinio.

- b) per i professionisti sanitari e assistenti sociali essere regolarmente iscritti all'albo professionale; per docenti non appartenenti alle professioni sanitarie, essere in possesso di idonei titoli di studio come specificato nella tabella seguente.

Sono esclusi i docenti di Inglese e Informatica applicata per i quali è richiesta una esperienza d'insegnamento almeno triennale attinente la materia.

A uno stesso docente possono essere attribuiti fino a un massimo di due incarichi di insegnamento nello stesso corso.

I **docenti** dovranno possedere requisiti professionali minimi, per ciascuna disciplina, che si riportano nella seguente tabella.

Ai titoli di studio indicati devono aggiungersi i corrispondenti titoli di studio dichiarati equipollenti dalle disposizioni normative nazionali vigenti (per le professioni sanitarie si veda ad esempio: <http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf>, oppure, per i soli titoli afferenti alle professioni sanitarie ex L. n. 251/2000, i titoli riconosciuti equivalenti ad personam dal Ministero della Salute ai sensi del DPCM 26 luglio 2011).

Disciplina	Titoli di studio/altri requisiti (i requisiti che seguono sono alternativi uno all'altro)
AREA SOCIO-CULTURALE, ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA	
Legislazione socio-sanitaria e legislazione del lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Lauree vecchio ordinamento (di seguito v.o.) in giurisprudenza, economia e commercio, economia aziendale, scienze politiche indirizzi politico-economico e indirizzo politico amministrativo • Lauree magistrali delle classi LM-56 Scienze dell'economia, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-77 Scienze economico aziendali • Master nell'ambito del management dei servizi sanitari
Organizzazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali	<ul style="list-style-type: none"> • Laurea specialistica/magistrale delle Professioni Sanitarie ex L. 251/2000 (classi LM/SNT/1/2/3/4) • Laurea magistrale classe LM87-Servizio Sociale e Politiche sociali
Aspetti di etica, bioetica e deontologia professionale	<ul style="list-style-type: none"> • Laurea v.o. in filosofia che contempli almeno un esame di etica nel piano di studio • Lauree magistrali classe LM-78 Scienze filosofiche che contemplino almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) in etica o bioetica • Lauree magistrali classe LM/SNT/1 Scienze infermieristiche e ostetriche • Master o corsi di perfezionamento aggiornamento professionale e di alta formazione, ai sensi del DPR 162/1982, L.341/1990 e DM 270/2004 in Bioetica
Orientamento al ruolo	<ul style="list-style-type: none"> • Laurea specialistica/magistrale delle Professioni Sanitarie ex L. 251/2000 (classi LM/SNT/1/2/3/4) • Laurea magistrale classe LM87-Servizio Sociale e Politiche Sociali • Responsabile del corso
Rielaborazione del tirocinio	<ul style="list-style-type: none"> • Laurea specialistica/magistrale delle Professioni Sanitarie ex L. 251/2000 (classi LM/SNT/1/2/3/4) • Laurea magistrale classe LM87-Servizio Sociale e Politiche Sociali • Tutor d'aula • Tutor aziendale
Inglese	<ul style="list-style-type: none"> • Lauree magistrali classe: LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane; LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale o titolo equipollente; LM 39-Linguistica
Salute, malattia e disabilità	<ul style="list-style-type: none"> • Laurea specialistica/magistrale delle Professioni Sanitarie ex L. 251/2000 (classi LM/SNT/1/2/3/4) • Laurea magistrale classe LM87-Servizio Sociale e Politiche Sociali
AREA PSICOLOGICA E SOCIALE	
Psico-pedagogia e sociologia	<ul style="list-style-type: none"> • Lauree v.o. in psicologia, sociologia, scienze politiche indirizzo politico-sociale • Lauree magistrali delle classi LM-51 Psicologia, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale

Relazione professionale con assistito, caregiver ed equipe	<ul style="list-style-type: none"> ● Laurea v.o. in psicologia ● Lauree magistrali classe LM-51 Psicologia
AREA IGIENICO-SANITARIA E TECNICO-OPERATIVA	
Igiene	<ul style="list-style-type: none"> ● Infermiere ● Assistente sanitario
Igiene, sicurezza e comfort ambientale	<ul style="list-style-type: none"> ● Infermiere ● Assistente sanitario
Principi e metodi assistenziali rivolti ai bisogni di base della persona	<ul style="list-style-type: none"> ● Infermiere
Assistenza alla persona nei bisogni di base e nelle attività di vita quotidiana	<ul style="list-style-type: none"> ● Infermiere
Primo soccorso	<ul style="list-style-type: none"> ● Medico <p>Ai sensi del DM 388/2003 art. 3: la formazione dei lavoratori designati è svolta dal personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del SSN. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato (istruttori BLS)³.</p>
Assistenza alla persona sottoposta ad intervento chirurgico	<ul style="list-style-type: none"> ● Infermiere
Assistenza alla persona con disturbi mentali	<ul style="list-style-type: none"> ● Medico specialista in psichiatria ● Tecnico della riabilitazione psichiatrica ● Infermiere con esperienza professionale in salute mentale di almeno 3 anni
Assistenza alla persona con dipendenze patologiche	<ul style="list-style-type: none"> ● Educatore professionale socio-sanitario ● Educatore professionale socio-pedagogico con esperienza professionale nell'ambito delle dipendenze patologiche di almeno 3 anni
Assistenza alla persona anziana	<ul style="list-style-type: none"> ● Infermiere con esperienza professionale in ambito geriatrico di almeno 3 anni
Assistenza alla persona con disabilità in età evolutiva e adulta	<ul style="list-style-type: none"> ● Educatore professionale socio-sanitario ● Educatore professionale socio-pedagogico con esperienza professionale nell'ambito della disabilità di almeno 3 anni ● Terapista occupazionale
Assistenza e cure di fine vita	<ul style="list-style-type: none"> ● Infermiere
Attività di animazione e riabilitazione	<ul style="list-style-type: none"> ● Educatore professionale socio-sanitario ● Educatore professionale socio-pedagogico ● Terapista occupazionale ● Laurea v.o. in scienze dell'educazione ● Pedagogista
Approcci assistenziali e metodi nei contesti sanitario, socio-sanitario e sociale	<ul style="list-style-type: none"> ● Assistente sociale ● Educatore professionale socio-pedagogico ● Educatore professionale socio-sanitario ● Infermiere con esperienza professionale in ambito socio-sanitario di almeno 3 anni
Salute e sicurezza sul lavoro	<ul style="list-style-type: none"> ● Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ● Assistente sanitario con Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

³ La formazione teorica e pratica derivante dal percorso formativo che prevede contenuti e durata conformi al DM 388/2003, costituisce credito formativo ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza di addetto al pronto soccorso.

	<ul style="list-style-type: none"> • Medico specialista in Medicina del Lavoro • Medico competente dipendente del Servizio Sanitario regionale • Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dipendente del Servizio Sanitario regionale⁴ • Addetto al servizio di prevenzione protezione dipendente del Servizio Sanitario regionale⁴
Informatica applicata	<ul style="list-style-type: none"> • Laurea v.o. in informatica • Lauree Magistrali classe: LM-18 Informatica

In ogni caso il soggetto gestore è tenuto a verificare il piano degli studi del percorso svolto dal docente, dal quale risulti il numero di crediti formativi universitari (CFU) e/o il superamento di esami specifici inerenti le singole discipline d'insegnamento nonché l'esperienza professionale maturata nelle materie indicate.

Nel caso in cui il soggetto gestore lo ritenga maggiormente rispondente agli obiettivi formativi, è possibile incaricare, per una quota parte delle ore previste⁵, anche un esperto nelle discipline attinenti, previa richiesta debitamente motivata e autorizzata.

Il mancato rispetto dei requisiti dei docenti, comporta il non riconoscimento delle lezioni svolte dal docente privo dei requisiti previsti. In tal caso, le ore corrispondenti devono essere recuperate con docenza effettuata da personale in possesso dei requisiti.

Responsabile del corso, tutor d'aula e tutor aziendale

Il **responsabile del corso** che può insegnare esclusivamente la materia "Orientamento al ruolo"; deve possedere entrambi i seguenti requisiti:

- a) esperienza professionale triennale in ambito sanitario, socio-sanitario o sociale;
- b) possesso di un titolo di studio tra i seguenti:
 - laurea afferente ad una delle professioni sanitarie ex L. 251/2000, o titoli equipollenti o riconosciuti equivalenti,
 - laurea di educatore professionale socio-pedagogico classe L-19 o titoli equipollenti,
 - diploma universitario v.o. in servizio sociale/laurea in servizio sociale classe L39 o titoli equipollenti.

Il **tutor d'aula** deve essere in possesso di adeguati titoli di studio (possesso di laurea, diploma) e specifica esperienza professionale maturata nei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali e/o in qualità di tutor in percorsi formativi di area sociale o sanitaria. Il tutor d'aula può insegnare esclusivamente la materia "Rielaborazione del tirocinio" e non può assumere contemporaneamente il ruolo di responsabile del corso; deve possedere entrambi i seguenti requisiti:

- a) esperienza professionale triennale in ambito sanitario, socio-sanitario o sociale;
- b) possesso di un titolo di studio tra i seguenti:
 - laurea afferente a una delle professioni sanitarie ex L. 251/2000, o titoli equipollenti o riconosciuti equivalenti,
 - laurea di educatore professionale socio-pedagogico classe L-19 o titoli equipollenti,
 - diploma universitario v.o. in servizio sociale/laurea in servizio sociale classe L39, o titoli equipollenti.

Se non in possesso di uno dei titoli predetti il tutor d'aula potrà insegnare "Rielaborazione del tirocinio" solo se affiancato per il 50% da un tutor aziendale che risponda ai requisiti previsti dal DDR n. 21 del 1 marzo 2017.

Il **tutor aziendale**, previsto dal DDR n. 21 del 1 marzo 2017, è un professionista appartenente alle Professioni Sanitarie ex L. 251/2000 (di norma un Infermiere), dipendente dell'azienda/ente sede di tirocinio, in possesso di titoli, percorsi di perfezionamento e formazione continua attinenti alla funzione, buone competenze tecnico-cliniche e formativo-educative.

4. Tirocini

Il tirocinio pratico rappresenta un elemento fondamentale del percorso formativo in quanto destinato alla formazione specialistico/pratica del corsista; pertanto è necessaria, per la sua realizzazione, un'ampia collaborazione tra soggetto gestore e strutture e servizi che ospitano i tirocinanti.

⁴ In possesso della qualificazione come docente ai sensi del Decreto interministeriale 6 marzo 2013

⁵ Fino al massimo del 50% delle ore della singola disciplina.

Tutti i percorsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture e i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'OSS.

Il monte ore indicato è da intendersi come impegno complessivo necessario al corsista per raggiungere gli obiettivi previsti.

Il tirocinio si svolge nelle seguenti strutture e servizi:

- Residenza: da minimo 220 a massimo 280 ore in strutture residenziali, semiresidenziali per anziani non autosufficienti;
- Degenza: da minimo 80 a massimo 100 ore in unità operative di degenza ospedaliera per adulti, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, Hospice;
- Servizio diurno/comunità: da minimo 80 a massimo 100 ore, presso strutture e servizi diurni afferenti alle aree disabilità, salute mentale, dipendenze, integrazione sociale e scolastica;
- Domicilio o comunità alloggio: da minimo 80 a massimo 100 ore di assistenza domiciliare o comunità alloggio.

L'organizzazione delle attività del tirocinio e gli obiettivi formativi di tirocinio devono essere conformi a quanto stabilito nel decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale ⁶, n. 68 del 16/05/2022.

Le modalità di svolgimento dei tirocini sono state disciplinate con l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curricolari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati del 3 novembre 2021, come modificato con l'Accordo del 28 aprile 2022 (22/82/CR4ter/C17/C7) cui si rimanda.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma didattico è necessario:

- individuare nel territorio di riferimento, le sedi di tirocinio più adatte, ovvero quelle che offrano opportunità formative pertinenti al percorso;
- garantire la presenza di un operatore qualificato al quale attribuire il ruolo di tutor aziendale, che certifichi la frequenza e la valutazione rispetto agli obiettivi formativi del corsista.

Le esperienze di tirocinio devono essere organizzate con modalità e tempi che permettano di acquisire le abilità previste, di assumere gradualmente le responsabilità proprie della qualifica, di percepire e interiorizzare il proprio ruolo. A tal proposito il corsista può essere avviato al tirocinio solo dopo la completa frequenza del modulo di base e la frequenza delle ore di disciplina specifica relativa al modulo professionalizzante⁷. Per favorire l'apprendimento delle competenze il tirocinio nel contesto residenziale deve essere programmato prima di quello in degenza.

La frequenza del tirocinio dovrà essere regolare e prevedere alcune esperienze di turno completo. Non sono ammesse esperienze di tirocinio saltuarie ed effettuate prevalentemente nei giorni festivi e pre-festivi. Per favorire e consolidare l'apprendimento si raccomanda un impegno per il corsista non superiore a 36 ore settimanali.

Il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale in servizio né considerarsi come attività di servizio per il personale dipendente. Lo svolgimento del tirocinio deve avvenire nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Ogni modulo di tirocinio, per essere ritenuto valido, deve essere completato per almeno il 90% della sua durata. Per l'ammissione all'esame finale tutti i moduli di tirocinio devono avere una valutazione positiva. La valutazione negativa anche di un solo modulo di tirocinio, data la natura professionalizzante e la consistenza del monte ore, comporta la non ammissione alle prove finali. In questo caso non sarà riconosciuto alcun credito formativo.

5. Destinatari

➤ *Tipologia 1 - OSS*

Ai destinatari degli interventi formativi è richiesto l'assolvimento al diritto dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente oppure il compimento del 18 anno di età alla data di iscrizione al corso e il titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

⁶ Reperibile al seguente link: <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale/ar/oss>.

⁷ Per esempio il tirocinio in strutture per anziani può essere avviato solo dopo la frequenza dell'intero modulo di base e la frequenza delle ore di "Assistenza alla persona anziana" del modulo professionalizzante.

Titoli conseguiti all'estero⁸ e cittadini stranieri

- a) In caso di titolo di studio non conseguito in Italia e analogo a titoli di diploma, laurea italiani ecc. deve essere presentato l'attestato di comparabilità rilasciato da CIMEA⁹ o la Dichiarazione di Valore.
- b) In caso di titolo non conseguito in Italia e analogo alla licenza media, deve essere presentata la Dichiarazione di Valore¹⁰;

In caso di difficoltà di interpretazione sul valore del titolo prodotto, gli uffici regionali richiederanno eventuali supplementi di documentazione.

I corsisti stranieri devono possedere il certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori¹¹, almeno di livello B1¹². Sono esonerati dalla presentazione del predetto certificato, i cittadini stranieri che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguiti in Italia;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP;
- c) diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- d) dichiarazione di superamento della prova di lingua italiana rilasciata dalla Regione del Veneto.¹³

I suddetti requisiti devono essere prodotti all'avvio del percorso formativo pena la non ammissione.

➤ **Tipologia 2 – OSS-IP**

Sono destinatari dei percorsi gli studenti iscritti e frequentanti le classi quarte e quinte di un IP a indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale e/o in possesso di diploma di Stato per i Servizi Socio Sanitari e Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale ottenuto a conclusione di un ciclo quinquennale, come definito dai curricula di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 87 e al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61.

In ogni caso potranno essere ammessi a sostenere l'esame di qualifica per OSS solo gli allievi in possesso del diploma di Stato per i Servizi Socio Sanitari e i Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale.

In caso di non superamento dell'esame di Stato il percorso integrativo già svolto si considera quale credito formativo di cui l'allievo potrà usufruire per essere ammesso a un successivo esame di qualifica per OSS. L'ammissione all'esame potrà avvenire sia in un percorso formativo di **Tipologia 1 – OSS**, sia in un percorso formativo di **Tipologia 2 – OSS-IP**. A tal proposito l'IP e/o l'OdF deve darne tempestiva comunicazione agli uffici regionali competenti.

⁸ L'organismo di formazione è tenuto a segnalare agli interessati che in caso di partecipazione a pubblico concorso il titolo di studio conseguito all'estero deve essere stato dichiarato equipollente da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

⁹ Tramite il servizio di comparabilità è possibile richiedere al CIMEA la valutazione di qualifiche italiane o estere del sistema della formazione superiore e di qualifiche finali di percorsi di scuola secondaria che consentono l'accesso a corsi della formazione superiore. Nel caso di valutazione positiva, gli esperti CIMEA produrranno un Attestato di Comparabilità riferito al titolo valutato. Per Comparabilità si intende l'indicazione del livello del titolo estero in riferimento ai cicli del Processo di Bologna e ai livelli dell'European Qualifications Framework. Tale comparazione non sancisce in alcun modo il riconoscimento formale del titolo all'interno di un sistema nazionale, ma è indicazione utile per le istituzioni che valutano la qualifica durante le differenti procedure di riconoscimento: l'Attestato di Comparabilità del titolo ha forma di parere e non vincola in alcun modo le istituzioni durante le proprie procedure di valutazione e riconoscimento. Maggiori dettagli per la richiesta dell'Attestato di Comparabilità sono disponibili alla pagina web: <https://www.cimea.it/pagina-attestatati-di-comparabilita-e-verifica-dei-titoli>

¹⁰ La "dichiarazione di valore" è un documento di natura esclusivamente informativa e redatto in lingua italiana che descrive il titolo di studio rilasciato da un'Istituzione appartenente a un sistema d'istruzione diverso da quello italiano ed è utilizzata per la valutazione del titolo stesso da parte della struttura competente ai fini dell'ammissione al corso di formazione.

La "dichiarazione di valore" è rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciata d'Italia o Consolato d'Italia del Paese estero in cui il titolo è stato conseguito). In alcuni Paesi esteri deve essere effettuata la "legalizzazione" del titolo di studio - allo scopo di garantirne l'autenticità - PRIMA di chiedere l'emissione della "dichiarazione di valore" alla rappresentanza diplomatica italiana. Se il Paese in cui è stato conseguito il titolo ha aderito alla Convenzione dell'Aja deve essere apposta sul titolo di studio la cosiddetta "Postilla dell'Aja" PRIMA di chiedere alla rappresentanza diplomatica italiana di emettere la "dichiarazione di valore".

¹¹ Gli enti certificatori sono: l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena, l'Università degli Studi Roma Tre e la Società Dante Alighieri. Sul territorio regionale sono presenti numerose sedi d'esame.

¹² Non sono ammesse certificazioni linguistiche rilasciate ai fini del permesso di soggiorno o di cittadinanza.

¹³ In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L'elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link: <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale> Requisiti per l'accesso degli stranieri.

Assicurazioni e sorveglianza sanitaria

I corsisti devono essere assicurati, a cura del soggetto gestore, contro gli infortuni sul lavoro in ottemperanza alle vigenti disposizioni e per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione professionale, comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.

Per l'esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dal profilo professionale dell'OSS gli ammessi ai corsi sono sottoposti, prima dell'inizio del corso stesso, ad accertamento medico di idoneità specifica alla mansione ai sensi della normativa vigente secondo il protocollo di sorveglianza sanitaria definito con Decreto del Direttore di Area Sanità e sociale n. 90 del 16 luglio 2018. Qualora la sospensione comporti il superamento della percentuale massima di assenze consentite, il corsista non sarà ammesso all'esame finale. Non saranno riconosciuti crediti formativi.

Agli ammessi ai corsi devono essere garantite le misure di sorveglianza sanitaria stabilite dalla competente Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria in relazione alla situazione pandemica in atto e proposte le vaccinazioni previste dalla normativa vigente, in particolare quella contro SARS-COV-2.

Interruzioni, sospensioni e ritiri

Un allievo può interrompere il percorso formativo e usufruire di eventuale credito solo per gravi e giustificati motivi.

I corsisti che interrompono il percorso formativo per gravi, giustificati e documentati motivi (ricovero ospedaliero, infortunio, gravidanza e malattia di lunga durata) sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore con contestuale presentazione di idonea documentazione probatoria, nel rispetto dell'ordinamento vigente in materia di protezione dei dati personali.

La corsista in gravidanza è tenuta a comunicare il proprio stato al soggetto gestore e, esclusivamente a richiesta dell'interessata, potrà frequentare le sole discipline teoriche purché in presenza di certificazione medica che ne assicuri l'idoneità alla frequenza. La corsista potrà riprendere il percorso formativo, trascorso il periodo temporale previsto dalla normativa vigente in materia, previo parere del medico competente.

Il soggetto gestore può interrompere o sospendere un corsista dalla frequenza, dandone immediata comunicazione agli uffici regionali, in caso di comportamenti potenzialmente pericolosi, frequenze discontinue, mancato rispetto di regolamenti, comportamenti non idonei al contesto in cui è inserito o altra motivazione debitamente documentata che evidenzia l'ostacolo all'apprendimento. Qualora la sospensione comporti il superamento della percentuale massima di assenze consentite, il corsista non sarà ammesso all'esame finale. Non saranno riconosciuti crediti formativi.

Per quanto riguarda l'obbligo vaccinale anti-Covid si rimanda alla normativa vigente. Qualora la sospensione comporti il superamento della percentuale massima di assenze consentite, il corsista non sarà ammesso all'esame finale. Non saranno riconosciuti crediti formativi.

Il soggetto gestore deve dare immediata comunicazione alla competente struttura regionale qualora si presentino casi di interruzione del corso, sia a seguito di ritiro motivato, sia per tutti gli altri casi, inviando una relazione a sostegno di quanto stabilito.

Ulteriori disposizioni

I progetti formativi devono prevedere la realizzazione di percorsi con un massimo di 30 corsisti più eventuali allievi soprannumerari, nella misura massima di 3 per singolo percorso formativo.

Non possono essere effettuati inserimenti oltre il 5% del monte ore previsto.

Il corsista risultato non idoneo a seguito delle prove d'esame o ritiratosi prima delle prove stesse può iscriversi a un corso successivo una sola volta. Non è consentita la ripetizione del solo esame di qualifica.

6. Riconoscimento di crediti

La Regione del Veneto riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di chiedere la valutazione delle attività pregresse.¹⁴

La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo deve essere richiesta all'iscrizione al percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo.

La quantificazione del credito formativo, spendibile una sola volta, è effettuata dal soggetto gestore di provenienza, esclusivamente per discipline e/o singole aree di tirocinio concluse con valutazione positiva.

L'accertamento deve essere svolto a cura del soggetto gestore presso il quale l'aspirante corsista chiede l'iscrizione, previa verifica¹⁵ delle conoscenze e delle competenze precedentemente acquisite da parte di un'apposita commissione presieduta dal Responsabile della struttura o del corso e composta da tre docenti di cui almeno uno dell'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa; l'esito dell'accertamento deve essere comunicato alla Direzione Formazione e Istruzione.

In caso di reiscrizione a un corso successivo con richiesta di riconoscimento di credito formativo, l'aspirante corsista deve presentare adeguata documentazione medica che attesti l'idoneità alla prosecuzione del percorso formativo e all'espletamento delle funzioni previste per la figura professionale. L'aspirante corsista potrà comunque essere sottoposto ad accertamenti medici per la verifica dell'idoneità alla mansione di OSS.

L'aspirante corsista può chiedere il riconoscimento di credito formativo per il monte ore maturato a seguito della frequenza di un percorso formativo autorizzato in occasione di precedenti bandi di cui alle seguenti Delibere di Giunta:

➤ **Tipologia 1 - OSS**

n. 1124/2020 e n. 1253/2021;

➤ **Tipologia 2 – OSS-IP**

n. 663/2018 e n. 106/2021.

Non sarà riconosciuto alcun credito formativo in uno dei seguenti casi:

- a) ritiro, anche se formalmente comunicato, senza gravi e giustificati motivi;
- b) attribuzione di valutazione insufficiente anche in una sola disciplina e/o in un solo tirocinio;
- c) mancata ammissione e/o superamento della prova d'esame.

Il credito riconosciuto agli allievi in possesso del Diploma di Stato conseguito presso le Istituzioni scolastiche a indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, potrà essere utilizzato anche in un percorso di **Tipologia 1 – OSS**.

Modalità di riconoscimento crediti da esperienze lavorative

Con riferimento ai crediti riconoscibili da esperienze lavorative, si precisa quanto segue:

1. l'esperienza lavorativa può concorrere a determinare credito formativo esclusivamente per il tirocinio relativamente agli ambiti Residenza per anziani non autosufficienti, Servizio Diurno/comunità e domicilio; è esclusa la possibilità di riconoscimento del tirocinio in ambito "Degenza"
2. l'esperienza lavorativa, svolta negli ultimi 5 anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza, non può essere inferiore a 12 mesi, anche non continuativi, oppure a 6 mesi continuativi; non saranno riconosciute esperienze lavorative svolte all'estero;
3. l'esperienza lavorativa deve essere documentata mediante l'esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di residenza dell'utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV;
4. la documentazione deve dimostrare inequivocabilmente lo svolgimento di mansioni riconducibili all'assistenza alla persona negli ambiti socio-sanitario, sociale e socio-assistenziale;

¹⁴ Le modalità di riconoscimento del credito formativo disciplinate dal presente provvedimento superano quelle disposte con DGR n. 1972/2004.

¹⁵ La verifica è effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di quantificazione e attribuzione del credito formativo.

5. l'esperienza lavorativa di assistente familiare domiciliare (c.d. badante) potrà essere riconosciuta solo se accompagnata dall'acquisizione dell'attestato rilasciato a seguito di corsi organizzati e autorizzati ai sensi della DGR n. 1043/2018;
6. il tirocinio sarà riconosciuto per la parte corrispondente all'ambito in cui è stata maturata l'esperienza lavorativa (esperienza in centri servizio, RSA, Case di riposo, servizi semiresidenziali per anziani riconosciuta per tirocinio in Residenza; esperienza in disabilità, salute mentale, dipendenze, integrazione scolastica riconosciuta per tirocinio in servizio diurno; esperienza in assistenza domiciliare o comunità alloggio, compreso attività di assistente familiare domiciliare, riconosciuto per tirocinio in domicilio-comunità alloggio);
7. esperienze lavorative che rispondono ai requisiti succitati in ambiti diversi possono essere considerate ai fini del riconoscimento delle aree di tirocinio corrispondenti (ad es. 12 mesi di esperienza lavorativa in RSA e 12 mesi a domicilio possono dare seguito al riconoscimento del tirocinio "Residenza per anziani non autosufficienti" e "domicilio");
8. a fronte di periodi di esperienza lavorativa inferiori ai 12 mesi, fatto salvo quanto previsto al punto due (sei mesi continuativi), non sarà possibile riconoscere frazioni di tirocinio.

7. Selezione dei partecipanti e termini di avvio dei percorsi

L'ammissione al percorso formativo è preceduta da una prova selettiva dei candidati mediante test e colloquio. Le modalità per la gestione delle procedure di selezione dei candidati, nonché i relativi criteri e indicatori, sono definite con successivo provvedimento, unitariamente a livello regionale al fine di garantire standard di selezione il più possibile omogenei.

8. Valutazione degli apprendimenti

Per ogni materia di insegnamento verranno attuate una o più prove di verifica che daranno luogo a una valutazione complessiva dell'apprendimento. Il docente incaricato dovrà predisporre una prova di verifica dell'apprendimento. In caso di non raggiungimento della sufficienza, il docente e/o l'ente formativo dovrà predisporre gli opportuni interventi a supporto dell'apprendimento e somministrare una nuova prova di verifica, tenendo conto che è possibile ripeterla al massimo una volta.

Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle prove finali, dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario d'esame di accertamento finale attraverso l'applicativo ARCODE¹⁶.

La valutazione finale dell'apprendimento che dà luogo alla qualifica, è effettuata ai sensi dell'Accordo sancito tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2001 e della DGR 1377 del 16/09/2020 da un'apposita Commissione costituita come segue:

- un rappresentante esperto della Regione, designato dalla Direzione Formazione e Istruzione (con funzioni di Presidente);
- un esperto di processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze, individuato dalla scuola della formazione professionale o dall'organismo di formazione tra i componenti dell'elenco regionale¹⁷;
- un rappresentante esperto di area sanitaria e un rappresentante esperto di area sociale designati dalle Direzioni competenti afferenti all'Area Sanità e Sociale con Decreto del Direttore della Direzione Risorse Umane SSR n. 9 del 28/02/2022¹⁸
- due membri interni scelti tra i docenti di cui uno dell'area socio-culturale, istituzionale e legislativa e uno dell'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa.

Il monte ore destinato alle prove d'esame è escluso dal computo delle ore destinate alla realizzazione del percorso.

È a carico del soggetto gestore l'onere finanziario relativo ai compensi dovuti ai componenti esterni della Commissione d'esame e al rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute. Per il presidente di commissione si dovrà far riferimento alle disposizioni vigenti, in particolare quelle previste dalla DGR n. 2142 del 23/10/2012. Per i rappresentanti esperti delle aree

¹⁶ Con le modalità disciplinate al paragrafo 26 "Modalità di verifica degli esiti e attestazioni" Allegato A) alla DGR 251/2016.

¹⁷ Con espresso riferimento al Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 305 del 29 marzo 2018. Nelle more della piena operatività dell'elenco regionale, l'esperto addetto alle attività valutative viene individuato dalla scuola di formazione o dall'organismo della formazione professionale tra esperti del settore, garantendo l'assenza di conflitti di interesse.

¹⁸ Reperibile al seguente link: <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale/ar/oss>

sanitaria e sociale si rimanda alle DGR n. 177/2019 e n 258/2021. Nel caso in cui questi ultimi siano in quiescenza o svolgano la loro prestazione al di fuori dell'orario di servizio, l'ammontare dell'indennità giornaliera è fissato in € 100,00 lordi.

Le modalità di svolgimento della prova finale saranno oggetto di successivo provvedimento del direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è subordinato al superamento delle prove d'esame finali.

Alle prove di valutazione finale non possono essere ammessi corsisti che abbiano superato il tetto massimo di assenze (10%) delle ore di attività didattica teorica e di ciascuna esperienza di tirocinio.

Spetta al Collegio dei Docenti l'ammissione dei corsisti alle prove finali d'esame previo accertamento delle valutazioni riportate e delle verifiche svolte nelle singole materie e nel tirocinio.

Non sono ammessi a sostenere le prove d'esame finali i corsisti che abbiano riportato una valutazione negativa nelle discipline teoriche o in una sola esperienza di tirocinio.

9. Metodologia

Ciascun intervento formativo si compone di più unità formative (UF), ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificati, riconducibili alle unità formative e facilmente comprensibili ai corsisti per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze acquisite da integrare con l'eventuale formazione di recupero ai fini del buon esito dell'intervento formativo.

Le metodologie didattiche devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili nei corsisti.

In funzione della specificità del settore di intervento, risulta fondamentale un ampio utilizzo di metodi e contesti didattici attivi, orientati a migliorare il coinvolgimento e l'interazione tra gli utenti e superare le tecniche della formazione tradizionale, in particolare risulta utile privilegiare un approccio basato sull'analisi e discussione di casistica di interesse dell'OSS, per favorire l'integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche.

Formazione a distanza

Per assicurare la massima flessibilità nella partecipazione al percorso e il rispetto dell'Accordo sulle linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate del 03/11/2021, l'attività formativa in presenza potrà essere sostituita con la formazione a distanza (FaD) sincrona e asincrona, limitatamente ad alcune discipline, così come stabilito nell'Allegato C per i percorsi Tipologia 1-OSS e nell'Allegato D per i corsi di Tipologia 2-OSS-IP.

10. Cabina di regia

In continuità con il lavoro svolto nelle programmazioni precedenti e in funzione della programmazione futura dell'offerta formativa, si ravvisa l'opportunità che l'intero processo continui a essere accompagnato dal gruppo tecnico denominato Cabina di regia, istituito presso la Direzione Formazione e Istruzione.

La Cabina di regia, coordinata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione (o da un suo delegato), è composta da un esperto designato da ciascuna delle tre strutture regionali coinvolte (formazione, sanità, servizi sociali), da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da 3 rappresentanti delle cooperative sociali, da 3 rappresentanti nominati dalle Associazioni datoriali.

In relazione alla necessità di apporti specialistici in talune sessioni di lavoro, la Cabina di regia potrà invitare ulteriori soggetti in funzione delle rispettive competenze.

11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

➤ *Tipologia 1 – OSS*

Possono presentare progetti formativi i seguenti soggetti:

- a) Organismi di formazione accreditati ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" per l'ambito della formazione superiore;
- b) Organismi di formazione che hanno già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della formazione superiore ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data del decreto di approvazione¹⁹.

➤ **Tipologia 2 – OSS-IP**

Possono presentare progetto le seguenti due tipologie di soggetti:

- a) Istituti scolastici presso i quali sia attivo l'indirizzo per la sanità e l'assistenza sociale e che siano iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e ss.mm.ii., per l'ambito della formazione superiore;
- b) Organismi di Formazione iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e ss.mm.ii., per l'ambito della formazione superiore, in possesso di comprovata esperienza²⁰ nella programmazione e gestione di percorsi formativi per OSS, in partenariato obbligatorio con un Istituto scolastico del Veneto che abbia attivo l'indirizzo per la sanità e l'assistenza sociale.

Presentazione dei progetti e autorizzazione dei percorsi

Ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto formativo contenente un solo intervento, per tipologia. Il progetto sarà oggetto di valutazione e la sua approvazione costituirà la base per tutte le edizioni dei corsi che si intenderanno realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni. La possibilità di avvio delle edizioni successive alla prima, sarà garantita da una semplice comunicazione agli uffici regionali²¹.

Fatte salve le ricadute in tema di accreditamento, eventuali irregolarità nella gestione dei progetti individuate anche in sede ispettiva determinano la revoca dell'autorizzazione regionale all'avvio di nuove edizioni.

12. Delega

Per le attività di cui al presente bando è vietata la delega. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente dovrà prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. In ogni caso le attività di coordinamento, direzione e segreteria amministrativa del progetto devono essere gestite in proprio dal soggetto proponente.

13. Vincoli finanziari

➤ **Tipologia 1 - OSS**

I corsi per OSS sono riconosciuti ai sensi della L.R. 8/2017 senza oneri a carico del bilancio regionale.

Il costo massimo per la copertura delle spese relative alla gestione dei corsi non può superare l'importo di € 1800,00 per ogni corsista. Tale importo deve considerarsi comprensivo di qualsiasi spesa direttamente collegata all'intervento formativo (a titolo esemplificativo si citano gli accertamenti sanitari, le dotazioni personali²², ecc.).

In caso di necessità di riconvocazione della commissione dell'esame di qualifica per assenza giustificata è possibile richiedere agli esaminandi un contributo complessivo massimo di € 300,00 ripartibile tra gli interessati.

In analogia all'esperienza già maturata a partire dai precedenti provvedimenti n. 1118 del 30/07/2019 n.1728 del 15/12/2020 e n. 1814 del 21/12/2021, la Giunta regionale valuterà la possibilità di sostenere, a favore di soggetti disoccupati o inoccupati, la partecipazione al percorso formativo per OSS attraverso l'erogazione di un voucher formativo individuale cofinanziato dal POR

¹⁹ Si precisa che, secondo quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i., la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

²⁰ Almeno un percorso formativo realizzato in adesione alle ultime programmazioni regionali (DGR 1124/2020 e DGR 1253/2021).

²¹ Puntali indicazioni in ordine alle modalità di comunicazione della richiesta saranno trasmesse direttamente dagli uffici competenti.

²² Qualora il candidato abbia sostenuto delle spese derivanti dagli accertamenti medico sanitari previsti, tali spese dovranno essere considerate quale anticipo del pagamento della quota complessiva massima

FSE. I criteri di assegnazione, le modalità di richiesta e le caratteristiche dello strumento saranno definite con specifico provvedimento, ma sarà comunque prevista una co-partecipazione finanziaria da parte degli interessati.

Sulla scorta delle esperienze già maturate è ammessa la partecipazione di istituzioni e soggetti pubblici e privati attraverso forme di sostegno a favore dei corsisti secondo criteri di trasparenza ed equità, informando preventivamente gli uffici regionali.

➤ **Tipologia 2 – OSS-IP**

Il costo massimo per la copertura delle spese relative alla gestione dei corsi non può superare l'importo di € 1.200,00 per ogni corsista. Tale importo deve considerarsi comprensivo di qualsiasi spesa direttamente collegata all'intervento formativo (a titolo esemplificativo si citano gli accertamenti per la sorveglianza sanitaria,²³ ecc.).

In caso di necessità di riconvocazione della commissione dell'esame di qualifica per assenza giustificata è possibile richiedere agli esaminandi un contributo complessivo massimo di € 100,00 ripartibile tra gli interessati.

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale²⁴ con nome utente e password assegnati dalla Regione del Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata²⁵;
- imputazione dei dati di progetto nel sistema di acquisizione dati on-line;
- passaggio del progetto in stato "conferma" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente bando, della domanda di ammissione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e in regola con la normativa sull'imposta di bollo;

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Le domande di ammissione al riconoscimento, dovranno essere trasmesse alla Giunta regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it, specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "Operatore Socio Sanitario" e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Attività Riconosciute". A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con una giornata prefestiva o festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. I termini sopra indicati valgono anche per il passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

Il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande costituisce motivo di non ammissibilità del progetto.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie²⁶. Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo e-mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

²³ Qualora il candidato abbia sostenuto delle spese derivanti dagli accertamenti medico sanitari previsti, tali spese dovranno essere considerate quale anticipo del pagamento della quota complessiva massima

²⁴ <https://supportoformazione.regione.veneto.it/manuali> Approvo.

²⁵ <https://supportoformazione.regione.veneto.it/manuali> Ada.

²⁶ Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795140 – 5098 - 5137;
- per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795147.

Per i progetti di **Tipologia 2 OSS-IP** solo nel caso in cui la domanda sia presentata da un Organismo di Formazione accreditato diverso dall’IP, dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dalla scansione del modulo di adesione in partnership con l’IP, completo di timbro e firma del legale rappresentante del partner.

15. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie

Le istanze di approvazione dei progetti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell’anno.

Sono previste due istruttorie di valutazione all’anno sui progetti presentati nei periodi 1 maggio – 31 ottobre e 1 novembre – 30 aprile. Per esigenze eccezionali, debitamente dimostrate, possono essere effettuate sessioni straordinarie di valutazione.

L’istruttoria viene conclusa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del periodo considerato.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione di valutazione dei progetti presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Si precisa che il provvedimento direttoriale di approvazione verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale. L’elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento direttoriale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzionale²⁷ che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

16. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza con quanto disposto dalla presente Direttiva i progetti pervenuti saranno istruiti in ordine al solo possesso dei requisiti di ammissibilità formale.

I criteri di ammissibilità attengono alla sussistenza dei requisiti indicati nella presente Direttiva. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma l’assenza anche di uno solo degli elementi determina la non ammissibilità del progetto.

Requisiti di ammissibilità formale:

1. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
2. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare i percorsi formativi richiesti dal bando;
3. rispetto delle caratteristiche progettuali espone nella presente Direttiva;
4. rispetto delle prescrizioni contenute nel bando circa gli accordi di partenariato (solo per i percorsi di **Tipologia 2 OSS-IP**);
5. presenza, completezza e correttezza del formulario di presentazione del progetto (compresa l’indicazione del contributo utente).

Trattandosi di percorsi il cui standard formativo è definito a livello nazionale, i criteri di approvazione dei progetti sono quelli disciplinati al paragrafo 11 “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti” e alla sezione “Presentazione dei progetti e autorizzazione dei percorsi”.

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente bando sono comunicate sul sito istituzionale²⁸, che vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

²⁷ <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale>

²⁸ <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale>

I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva agli uffici regionali. Nel caso fosse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione degli stessi nello spazio riservato alle FAQ.

Si raccomanda ai soggetti proponenti di consultare regolarmente i suddetti siti al fine di garantire un tempestivo aggiornamento delle informazioni.

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia all'Allegato A alla DGR n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990."²⁹

18. Indicazione del Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Venezia.

19. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., è il direttore della Direzione Formazione e Istruzione, dott. Massimo Marzano Bernardi.

20. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR).

²⁹ <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale> – sezione "Documenti Modulistica per la gestione".